

## **APPENDICE**

### **1/a: USI BANCARI**

#### **PREMESSA DEL COMITATO TECNICO**

In ambito bancario e finanziario il legislatore degli ultimi 10 anni è intervenuto legiferando in maniera costante tanto da non lasciare molto spazio agli usi normativi intesi come ripetizione generale, uniforme, costante, frequente e pubblica di un determinato comportamento con la consapevolezza della giuridica doverosità della condotta tenuta.

Se invece, quale ambito di ricerca, si prendono in considerazione non gli usi normativi ma i c.d. Usi Negoziali come definiti dall'art. 1340 cod. civ. si possono inserire nella Raccolta una serie di norme di fonte negoziale idonee a rappresentare la prassi più consolidata posta in essere dagli istituti di credito nei contratti utilizzati con la propria clientela.

Le norme che regolano i servizi bancari e finanziari (usi negoziali) riportati dai singoli contratti che ogni istituto bancario o Società emittente ha adottato, si possono ritenere uniformemente estesi a tutto il territorio nazionale, escludendo di fatto l'esistenza di usi meramente locali.

Così come è di carattere nazionale l'entità preposta alla risoluzione in via arbitrale di dispute sull'utilizzo delle carte fra consumatori e banche distributrici delle carte stesse.

Si tratta dell'"Ombudsman Bancario" organismo collegiale creato nel 1993 dal sistema bancario per risolvere gratuitamente il contenzioso tra le banche ed i clienti in quanto privati consumatori.

#### **Art. 1: Obblighi degli Istituti e delle Aziende di credito nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione**

Nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione si intendono assunti a semplice custodia dagli Istituti ed Aziende di credito i titoli non quotati nelle borse italiane e che non siano generalmente conosciuti sulla piazza ove viene costituito il deposito, escluso pertanto ogni obbligo dell'Istituto o Azienda di credito di chiedere in tempo utile le istruzioni al depositante per l'esercizio del diritto di opzione per richiamo di decimi e per la conversione dei titoli, nonché di incassare i dividendi, i premi o rimborsi di titoli estratti. L'Istituto o l'Azienda di credito esegue tuttavia le istruzioni che il cliente di propria iniziativa abbia tempestivamente impartito.

#### **Art. 2: Termine usuale per il preavviso di recesso dal contratto per apertura di credito a tempo indeterminato**

Le banche si riservano la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla apertura di credito, ancorché concessa in modo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla.

Qualora i correntisti rivestano la qualità di consumatori, le banche hanno la facoltà di recedere dall'apertura di credito a tempo indeterminato solo al verificarsi di un giustificato motivo (art. 1469 bis c.c.) o con preavviso fino a quindici giorni.

Nel caso di apertura di credito a tempo determinato, le banche hanno la facoltà di recedere o ridurre l'affidamento al verificarsi di una giusta causa con preavviso da uno a tre giorni.

La variabilità di tali termini dipende dalla scelta in proposito effettuata dall'istituto bancario e riportata nella relativa contrattualistica.

Il cliente può invece recedere, in ogni caso, mediante il preavviso di un solo giorno.

In tutte le ipotesi sopra descritte il preavviso deve essere sempre comunicato per iscritto.

#### **Art. 3: Liquidazione degli interessi nelle operazioni bancarie**

Nelle operazioni attive e passive a breve termine, il calcolo degli interessi da parte delle banche è eseguito con riferimento alla durata dell'anno civile.

**Art. 4: Chiusura del conto corrente e interesse composto**

E' lasciata alle parti la possibilità di predeterminare con pari periodicità l'applicazione dell'interesse, composto o semplice, sia attivo e sia passivo.

**Art. 5: Rinnovazione di precedente operazione cambiaria (*Uso normativo*)**

Nella rinnovazione di una precedente operazione cambiaria gli Istituti ed Aziende di credito fanno figurare contabilmente due distinte operazioni: lo sconto del nuovo effetto e l'estinzione dell'effetto in scadenza.

**Articolo 6: Fondi o somme a disposizione (*Uso normativo*)**

Le espressioni "fondi a disposizione" o "somme a disposizione" indicano somme tenute a disposizione di terzi e giacenti presso gli Istituti o Aziende dei credito in attesa di ritiro da parte dei beneficiari.

Dette somme sono infruttifere.

**Articolo 7: Accredito in conto "salvo buon fine" - Valuta**

L'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia ed altri titoli similari è accreditato con riserva di verifica e "salvo buon fine" e diventa disponibile decorsi i termini di non stornabilità stabiliti nei contratti.

La valuta applicata all'accREDITAMENTO determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.

È tuttavia in facoltà dell'Istituto o Azienda di credito di rendere disponibile l'importo anche prima di averne effettuato l'incasso.

In caso di mancato incasso, all'Istituto o Azienda di credito spettano tutti i diritti ed azioni compresi quelli di cui all'art. 1829 del Cod. Civ.

Quanto sopra si applica anche nel caso di effetti accreditati "salvo buon fine".

**Art. 8: Esecuzione di incarichi ricevuti dagli Istituti ed Aziende di credito**

Gli incarichi che gli Istituti e le Aziende di credito operanti in Italia ricevono dall'estero sono regolati dalla legge italiana.

**Art. 9: Diminuzione del valore dei beni dati a garanzia**

Se il valore dei beni dati in garanzia dell'anticipazione bancaria, siano essi titoli e/o merci, diminuisce di un decimo o più rispetto al valore che essi avevano al tempo del contratto, gli Istituti ed Aziende di credito, anche ai fini dell'art. 1850 Cod. Civ., usano accordare per il reintegro della garanzia un termine di cinque giorni oltre il quale l'Istituto o Azienda di credito ha il diritto di far vendere senz'altro avviso il pegno.

**Art. 10: Interessi di mora su rate scadute di mutui e finanziamenti (art. 1283 Cod. Civ.)**

Nel caso di mancato pagamento di rate di rimborso di mutui e finanziamenti, estinguibili secondo piani di ammortamento, gli Istituti e le Aziende di credito percepiscono gli interessi di mora sull'intero importo delle rate scadute e non pagate.

1/b

## **CARTE DI CREDITO**

### **Art. 1: Definizione**

La carta di credito abilita il titolare ad effettuare acquisti di beni e/o servizi presso esercenti convenzionati, in Italia ed all'estero, senza pagamento in contanti, nonché a prelevare contante presso sportelli bancari e sportelli automatici convenzionati (cd. ATM), nei limiti del massimale concesso.

Con l'utilizzo della carta di credito il titolare dà mandato all'emittente di pagare il corrispettivo dovuto, a favore dell'esercente convenzionato.

### **Art. 2: Stipula e conclusione del contratto**

Nel rispetto della normativa sancita dal D. Lgs. 385/1993 e dalle istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia, il cliente prima della stipula del contratto ha il diritto di prendere visione dei "fogli informativi" che riportano le caratteristiche del servizio, le principali norme contrattuali e le condizioni economiche che regolano il servizio.

All'atto della stipula del contratto il cliente ha inoltre diritto di ottenere copia del contratto e del documento di sintesi

Il contratto stesso si conclude mediante la comunicazione al richiedente dell'accoglimento della domanda che può coincidere con la consegna della carta.

La carta di credito suole essere inviata al titolare a mezzo del servizio postale.

Al ricevimento della carta il titolare appone la propria firma sul retro della stessa. La medesima firma sarà apposta sugli ordini di pagamento o documenti equipollenti, all'atto dell'utilizzo della carta per l'acquisto di beni e/o servizi.

### **Art. 3: Proprietà della Carta**

La carta è di proprietà esclusiva dell'emittente, al quale deve essere restituita debitamente invalidata alla cessazione del rapporto.

### **Art. 4: Durata e validità della carta**

La carta di credito viene rilasciata dall'emittente per il periodo contrattualmente previsto ed indicato sulla carta stessa e viene di solito rinnovata alla scadenza per un analogo periodo con sostituzione del supporto plastico che quindi va riformato dal cliente alla ricezione.

La carta può essere utilizzata non prima della data di decorrenza della validità e non dopo la data di scadenza indicata su di essa.

### **Art. 5: Modifica delle condizioni contrattuali**

E' solitamente convenuta la facoltà per l'emittente di modificare i tassi, i prezzi e le altre condizioni. In caso di variazioni sfavorevoli al titolare, questi può recedere dal contratto entro quindici giorni dalla ricezione della relativa comunicazione scritta senza penalità e con applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

### **Art. 6: Modalità di utilizzo – Codice Pin**

Per l'utilizzo della carta su sportelli automatici abilitati e/o per l'uso delle apparecchiature elettroniche manovrate esclusivamente dal titolare, viene attribuito a ciascun titolare un numero Codice Personale Segreto (P.I.N.), generato elettronicamente e, pertanto, non noto al personale dell'emittente. Il Codice Personale Segreto è inviato al titolare in un plico sigillato, disgiuntamente dalla carta; tale numero deve rimanere segreto e non va annotato sulla carta, né conservato insieme con quest'ultima o con documenti del titolare.

La carta di credito deve essere utilizzata esclusivamente dal titolare e non può essere

ceduta a terzi.

Il titolare si impegna a comunicare all'emittente ogni variazione dei dati forniti al momento della stipulazione del contratto.

### **Art. 7: Rapporti fra portatore di carta, esercenti ed emittente**

L'esercente che espone all'esterno o all'interno dell'esercizio le vetrine dell'accordo con la società emittente la carta è tenuto a:

- onorare la carta di credito anche per importi di minima entità ed in qualunque periodo dell'anno ed astenersi dal proporre in alternativa altri mezzi di pagamento o di credito;
- applicare ai titolari della carta gli stessi prezzi e condizioni, compresi eventuali sconti, abbuoni, saldi od operazioni similari praticati alla clientela pagante.

Il portatore di carta è tenuto ad esibire, nel caso venga richiesto, idoneo documento di identificazione e a firmare gli ordini di pagamento così come ha firmato il retro della carta.

L'emittente è estraneo ai rapporti tra il titolare e gli esercenti convenzionati per le merci acquistate e/o i servizi ottenuti.

Nei rapporti con l'emittente, l'ordine impartito attraverso l'uso della carta è irrevocabile.

L'emittente non è responsabile qualora la carta non sia accettata dagli esercenti convenzionati.

### **Art. 8: Rendiconto**

L'emittente invia al titolare, con la periodicità contrattualmente prevista, un estratto conto contenente il dettaglio delle operazioni effettuate con la carta di credito.

L'estratto conto si intende tacitamente approvato dal titolare qualora trascorsi 60 giorni dalla sua ricezione, non sia pervenuto all'emittente specifico reclamo per iscritto.

Gli estratti conto ed ogni altra comunicazione dell'emittente sono inviati all'indirizzo indicato dal titolare.

Eventuali utilizzi fatti in valuta estera presso gli esercenti stranieri e/o eventuali anticipi di denaro contante ottenuti presso le Banche aderenti alla rete internazionale Visa e/o Mastercard sono convertiti in euro direttamente dai sistemi internazionali Visa e/o Mastercard ed addebitati con una maggiorazione predeterminata in contratto quale commissione per gli oneri di negoziazione, sul tasso di cambio applicato dai suddetti sistemi.

### **Art. 9: Modalità di pagamento**

Il titolare si impegna a corrispondere all'emittente:

- gli importi relativi alle operazioni effettuate con la carta di credito, secondo le modalità concordate;
- l'importo relativo alla quota di emissione o al rinnovo della carta ed ogni altro onere contrattualmente previsto.

### **Art. 10: Smarrimento e furto della carta**

Il titolare della carta è tenuto a prendere tutte le ragionevoli precauzioni al fine di tenerla al sicuro unitamente agli elementi che ne consentono l'impiego.

Nel caso di smarrimento, sottrazione, falsificazione o contraffazione, il titolare è tenuto ad informare immediatamente l'emittente con qualsiasi mezzo, facendo seguire, se richiesto, la conferma mediante lettera raccomandata o equivalente da inviarsi all'emittente entro il termine contrattualmente previsto, corredata da copia della denuncia presentata alla Autorità competente.

Fino al momento della comunicazione all'emittente di cui al comma precedente, il titolare è responsabile delle conseguenze dannose causate dall'indebito o illecito uso della carta di credito a seguito degli eventi di cui sopra, sino ad un massimo stabilito da contratto<sup>1</sup>.

Non sono tuttavia opponibili al titolare della carta le memorie di spesa la cui sottoscrizione sia palesemente difforme da quella apposta sulla carta, anche se le memorie risultano emesse antecedentemente al blocco della carta

**Art. 11: Recesso**

Il titolare della carta e l'emittente possono recedere dal contratto secondo le modalità contrattuali e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

In particolare:

il titolare della carta che revochi la stessa senza restituirla rimane responsabile degli utilizzi della stessa successivi alla risoluzione del rapporto

la Banca collocatrice , in presenza di indisponibilità di fondi è legittimata a richiedere la revoca della carta atteso che l'insolvenza e l'utilizzo della carta oltre il fido ne costituiscono giustificato motivo di revoca.

## **CREDITO AL CONSUMO**

### **PREMESSA DEL COMITATO TECNICO**

Il D. Lgs. 1 settembre 1993 n° 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia con gli artt. 121 e seguenti ha dettato le norme generali che regolano la materia, norme in parte modificate e/o integrate dal D. Lgs. 4 agosto 1999 n° 342.

La contrattualistica esaminata nel corso dei lavori ha evidenziato la probabile presenza di profili di vessatorietà di alcune clausole, che contrasterebbero con gli artt. 1469 bis e segg. c. c.

Nonostante questo aspetto non attenga all'oggetto della ricerca affidata a questo Comitato Tecnico, appare doveroso segnalarne l'esistenza.

### **Art. 1: Definizione**

Per credito al consumo si intende la concessione, nell'esercizio di una attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore).

Nel prestito al consumo le due forme contrattuali di principale rilevanza sono denominate:

A) Prestito finalizzato

B) Credito rotativo o revolving

Entrambe consentono al consumatore di ottenere il finanziamento per l'acquisto di beni o servizi direttamente dal venditore, a cui il finanziatore, in base ad un accordo generale chiamato "convenzione" eroga direttamente l'importo finanziato.

### **A) Prestito finalizzato**

#### **Art. 2: Definizione**

Prestito finalizzato è la forma di finanziamento volta all'acquisto di beni o servizi da parte di persone fisiche mediante erogazione della somma direttamente al venditore dei beni/servizi stessi.

#### **Art. 3: Modalità di stipulazione del contratto**

Il contratto di finanziamento viene solitamente stipulato mediante lo scambio di corrispondenza.

#### **Art. 4: Rimborso del finanziamento**

Il cliente rimborsa l'importo convenuto che comprende la somma finanziata e gli interessi al tasso contrattuale (montante) alle scadenze e con le modalità contrattualmente previste senza obbligo da parte del finanziatore di inviare avvisi per la riscossione delle singole rate.

#### **Art. 5: Divieto di versamento al venditore**

L'acquirente esegue il pagamento delle rate direttamente a favore del finanziatore e non a mani del venditore.

#### **Art. 6: Richiesta di effetto a garanzia**

Ove pattuito, l'acquirente rilascia cambiale in bianco a garanzia di tutte le somme contrattualmente convenute.

**Art. 7: Ritardato versamento**

In caso di ritardato pagamento di una o più rate di rimborso, il cliente riconosce al finanziatore un equo indennizzo per il ritardo del rimborso comprensivo delle eventuali spese sostenute dal finanziatore per l'esazione.

**Art. 8: Decadenza del beneficio del termine**

Il finanziatore, nell'ipotesi di mancato pagamento alle scadenze stabilite, ha facoltà di dichiarare il cliente decaduto dal beneficio del termine e di chiedere il pagamento di tutte le somme contrattualmente dovute.

**Art. 9: Responsabilità sussidiaria del finanziatore**

Qualora il fornitore di beni e servizi sia inadempiente, il cliente ha diritto ad agire in via sussidiaria contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore un'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore.

**B) Credito rotativo o revolving****Art. 10: Definizione**

Viene denominato credito rotativo o revolving la messa a disposizione, a titolo oneroso, di una linea di fido che una persona fisica può utilizzare totalmente o parzialmente, anche in tempi diversi, per l'acquisto di beni e servizi presso venditori convenzionati o per l'acquisizione di disponibilità monetaria.

Il cliente ha la facoltà di riutilizzo delle somme man mano che le stesse vengono reintegrate mediante il pagamento delle rate mensili concordate.

Il contratto di credito relativo può essere connesso all'utilizzo di una carta di credito.

**Art. 11: Modalità di stipulazione del contratto**

Il contratto di finanziamento viene solitamente stipulato mediante lo scambio di corrispondenza.

**Art. 12: Scelta del venditore**

Il cliente sceglie il venditore del bene nell'ambito dei venditori convenzionati a ciò abilitati dal finanziatore e concorda preventivamente con lui tutto ciò che attiene alla compravendita di beni e servizi.

**Art. 13: Modalità di utilizzo del credito**

Le transazioni eseguite dal cliente con la carta di credito sono convalidate per via elettronica o con altro mezzo preventivamente concordato con il finanziatore.

Il cliente rimborsa l'importo minimo convenuto alle scadenze e con le modalità contrattualmente previste senza obbligo da parte del finanziatore di inviare avvisi di pagamento.

Il cliente ha facoltà di rimborsare in un'unica soluzione l'intero debito con possibilità di riutilizzo della linea di fido.

**Art. 14: Recesso**

Il cliente ed il finanziatore possono recedere dal contratto secondo le modalità contrattuali ed in osservanza a quanto previsto dalla normativa vigente.

**Art. 15: Smarrimento e furto della carta di credito**

In caso di smarrimento o furto della carta di credito il cliente dà immediata comunicazione

al finanziatore ed invia copia della denuncia sporta.

#### **Art. 16: Modifica delle condizioni**

Il finanziatore ha la facoltà di modificare le condizioni contrattuali, previa comunicazione al cliente, secondo le pattuizioni contrattuali e nei limiti consentiti dalla vigente normativa.

#### **Art. 17: Responsabilità sussidiaria del finanziatore**

Qualora il fornitore di beni e servizi sia inadempiente, il cliente ha diritto ad agire in via sussidiaria contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore un'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornito .

### **Accordo di convenzionamento (convenzione)**

#### **Art. 1: Definizione**

Viene denominato accordo di convenzionamento il contratto tra il finanziatore ed il venditore, volto a disciplinare in generale i rapporti relativi alla canalizzazione della clientela al finanziatore.

#### **Art. 2: Modalità di stipulazione del contratto**

La convenzione viene solitamente stipulata mediante scambio di corrispondenza.

#### **Art. 3: Richiesta di finanziamento**

Il venditore convenzionato inoltra la richiesta di finanziamento utilizzando i moduli predisposti dal finanziatore debitamente compilati e sottoscritti dall'acquirente, completati in ogni loro parte.

La richiesta di finanziamento contiene tutti gli elementi richiesti dal finanziatore per valutare la situazione patrimoniale di tali soggetti.

La richiesta, in osservanza della normativa vigente, contiene gli elementi indispensabili ai fini dell'esatta determinazione delle condizioni e modalità del finanziamento stesso, nonché tutti gli elementi che consentono l'individuazione del bene oggetto del finanziamento.

#### **Art. 4: Identificazione della clientela**

L'identificazione del cliente, la verifica della sua sottoscrizione, nonché l'acquisizione dei documenti d'identità e di quanto altro previsto dalla vigente normativa, viene effettuata a cura del venditore convenzionato, anche per il tramite di propri incaricati, con piena assunzione di responsabilità ai sensi della vigente normativa.

#### **Art. 5: Documentazione probatoria**

Il venditore convenzionato fornisce, su richiesta del finanziatore, la documentazione comprovante la fornitura dei beni/servizi oggetto del finanziamento ed ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal finanziatore in relazione al contratto.

#### **Art. 6: Divieto di pagamento al venditore convenzionato**

Il venditore convenzionato non accetta pagamenti diretti dal cliente in relazione al finanziamento.

#### **Art. 7: Obblighi di rimborso da parte del venditore convenzionato**

Il venditore convenzionato rimborsa al finanziatore, su richiesta di quest'ultimo, l'importo erogato nei seguenti casi:

- mancata fornitura del bene e/o mancata fornitura del servizio e/o prestazione oggetto del finanziamento;
- mancata presentazione della documentazione eventualmente richiesta comprovante la fornitura dei beni e/o servizi e/o prestazioni al cliente;
- pagamenti effettuati dal cliente direttamente al venditore convenzionato;
- restituzione del bene o rinuncia alla fornitura del bene e/o prestazione ovvero risoluzione e/o annullamento del contratto di compravendita.

Il rimborso avviene con le modalità concordate.

#### **Art. 8: Erogazione del finanziamento**

Se la richiesta viene accolta il finanziatore eroga l'importo pari al prezzo dei beni/servizi venduti, al netto di eventuali precedenti versamenti effettuati dal cliente al venditore.

#### **Art. 9: Caratteristica di non esclusività del rapporto**

Il rapporto fra venditore convenzionato e finanziatore non riveste carattere di esclusiva, ove non espressamente disposto per iscritto nella convenzione.

#### **Art.10: Pubblicità**

Il venditore convenzionato tiene a disposizione dei clienti, in ottemperanza a quanto disposto dalla vigente normativa, il materiale informativo/pubblicitario fornito dal finanziatore.

1/d

## LEASING

Nel nostro Paese non esiste una precisa regolamentazione che disciplini espressamente il leasing.

### Art. 1: Definizioni

LEASING (o locazione finanziaria) è una operazione di finanziamento a medio-lungo termine basata su un contratto mediante il quale un soggetto (società di leasing) concede in locazione un determinato bene ad un altro soggetto (impresa utilizzatrice o, più in generale, un qualunque soggetto titolare di una partita IVA), dopo averlo acquistato su indicazione di quest'ultimo da un terzo soggetto (fornitore).

In particolare si definisce:

AZIENDA LOCATRICE, denominata anche concedente, è la società di leasing, intermediario finanziario specializzato ed abilitato, che interviene nel rapporto in qualità di soggetto acquirente del bene e soggetto concedente in locazione dello stesso;

LOCATARIO, denominato anche conduttore o utilizzatore, è il soggetto che ottiene la disponibilità del bene necessario alla sua attività;

FORNITORE, è il soggetto incaricato dal locatario di effettuare la fornitura del bene oggetto del contratto;

### Art. 2: Utilizzatori

La possibilità da accedere allo strumento del leasing è consentita a tutti coloro che sono titolari di partita IVA; quindi ai liberi professionisti, ai lavoratori autonomi, alle imprese minori, alle società di persone e di capitali.

Nel periodo di tempo di durata del contratto l'utilizzatore corrisponderà alla società di leasing un numero prefissato di canoni periodici, con la facoltà per l'utilizzatore stesso di diventare proprietario del bene ad un prezzo prefissato (c.d. valore di riscatto) al termine del periodo di locazione, oppure di restituirlo alla società concedente ovvero rinnovare il contratto a condizioni diverse.

### Art. 3: Canone periodico

Canone periodico è il corrispettivo per la società di leasing del finanziamento erogato, che viene versato dal conduttore con una frequenza variabile (mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale o semestrale) a seconda delle necessità del cliente, del tipo di bene e dell'ammontare dell'operazione.

il canone può essere fisso oppure indicizzato; nei casi in cui si prevede una rivalutazione, questa può essere calcolata in occasione di ogni singolo pagamento oppure ad intervalli regolari e parametrata su indici di riferimento diversi.

### Art. 4: Forme di leasing

Le principali forme di leasing sono:

#### a) Leasing mobiliare:

Il leasing mobiliare ha per oggetto il finanziamento dell'acquisto di un bene strumentale impiegato nell'attività produttiva.

Le tipologie di leasing mobiliare più diffuse sono:

- Leasing strumentale: riferentesi ai beni tipici delle imprese industriali, artigianali, commerciali, agricole; cioè macchinari, attrezzature, impianti.
- Leasing automobilistico: riferentesi all'insieme delle operazioni realizzate su veicoli targati (autovetture, autocarri, autotreni, ecc.) Accanto ai contratti di locazione finanziaria

aventi per oggetto una singola autovettura o un singolo autocarro, si è sviluppato un particolare servizio denominato full-leasing. Esso viene offerto da società di leasing e prevede la fornitura da parte di una società convenzionata con la società di leasing di tutti i servizi di manutenzione e di assistenza, il pagamento di tutti gli oneri relativi all'assicurazione e alla tassa di circolazione.

#### **b) Leasing immobiliare:**

Il leasing immobiliare ha per oggetto il finanziamento dell'acquisto di un bene immobile impiegato nell'attività produttiva. La durata minima del contratto di leasing immobiliare di norma è fissata in 96 mesi dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna.

Tipologie di leasing immobiliare:

- Leasing di immobile già costruito di proprietà di terzi;

In questo caso la prassi individua le seguenti fasi:

il conduttore definisce con il venditore il prezzo;

viene stipulato il contratto di leasing tra locatore e locatario;

- Leasing di immobile da costruire

In questo caso la prassi individua le seguenti fasi:

il futuro conduttore sceglie l'area edificabile, elabora con propri tecnici il progetto di costruzione e definisce con il venditore il prezzo;

viene stipulato il contratto di leasing tra locatore e locatario;

il locatore acquista l'area e si procura, attraverso il locatario, le autorizzazioni per l'edificabilità;

viene stipulato il contratto di appalto tra impresa di costruzione e società locatrice;

una volta ultimato, l'immobile viene consegnato alla locatrice, che lo locherà successivamente al locatario.

#### **c) Lease back**

Con questo tipo di contratto un'impresa cede un bene immobile o mobile di sua proprietà a una società di leasing, la quale si impegna a concedere in locazione il bene all'impresa venditrice stessa e a riconoscere a quest'ultima un diritto di riscatto, trascorso un determinato periodo di tempo.

Questa formula consente all'impresa di mantenere il godimento del bene, ottenendo nel contempo una immissione di denaro derivante dallo smobilizzo; essa permette altresì di generare costi aggiuntivi, sotto forma di canoni di locazione relativi ai beni già di proprietà del locatario

#### **Art. 5: Anticipo**

L'anticipo è sempre presente nelle operazioni di leasing. E' determinato in misura percentuale sul costo del bene, oppure in misura multipla sugli stessi canoni periodici.

#### **Art. 6: Termine del contratto**

Alla scadenza del contratto il conduttore ha la facoltà di:

- restituire il bene al locatore;

- acquistare il bene, previo versamento del valore attribuito all'opzione (il c.d. valore di riscatto). Il valore di riscatto è già predeterminato all'origine del contratto ed è quantitativamente diverso a seconda del tipo di bene utilizzato.

La scelta deve essere comunicata al locatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

#### **Art. 7: Assicurazione**

Per tutta la durata del contratto il bene deve essere assicurato, a spese del conduttore, con apposita polizza vincolata a favore del locatore, che copre i rischi di responsabilità civile, nonché quelli di perimento totale o parziale del bene, derivanti da qualsiasi evento

assicurabile.

**Art. 8: Divieto di cessione e vincoli**

Il conduttore non può cedere in uso il bene senza il consenso scritto del locatore, non può mai vincolarlo e ha l'obbligo di avvertire il locatore nel caso che terzi pretendano di avere diritti sul bene stesso.

**Art. 9: Clausula risolutiva espressa**

Le parti stabiliscono i casi in cui il mancato o ritardato adempimento, sia pure parziale delle obbligazioni a carico del conduttore, dà facoltà al locatore di ritenere risolto il contratto. In tal caso il conduttore, oltre a restituire il bene oggetto del leasing, è tenuto al risarcimento del danno.

## **FACTORING**

### **Art. 1: Definizione**

Il contratto di factoring è quel contratto per effetto del quale un imprenditore, titolare di diritti di credito verso terzi (cedente) cede ad un altro imprenditore (denominato factor) i predetti diritti dietro il pagamento di un corrispettivo.

La cessione può avere come oggetto tutti i diritti di credito del cedente, ovvero solo una parte di essi.

La cessione può essere “pro soluto” o “pro solvendo” a seconda che il factor accetti o meno i crediti cedutigli: nella prima ipotesi, il cedente non risponde degli eventuali inadempimenti del debitore ceduto; nella seconda ipotesi sarà responsabile dell'inadempimento alla scadenza da parte di quest'ultimo.

### **Art. 2: Forma dei contratti**

I contratti che regolano le operazioni di factoring sono sempre stipulati in forma scritta.

### **Art. 3: Obblighi del cedente**

Il cedente propone al Factor la cessione di tutti i propri crediti nei confronti di ogni Debitore; ove si concordi di procedere con la cessione di ciascun singolo credito, il cedente proporrà tale cessione entro e non oltre trenta giorni dalla data di spedizione delle merci o prestazioni di servizi.

Il cedente dovrà consegnare al Factor entro trenta giorni dalla data di emissione, copia delle fatture relative ai crediti ceduti, unitamente all'intera documentazione probatoria, costitutiva ed accessoria dei crediti stessi.

E' altresì tenuto, nei confronti del factor a:

- trasmettere le somme eventualmente ricevute a fronte dei crediti ceduti;
- consentire i necessari accertamenti amministrativi e contabili;
- comunicare tutte le notizie che possano modificare la valutazione dei rischi assunti e la solvibilità dei debitori-ceduti;
- eseguire tutte le formalità occorrenti per portare a conoscenza del debitore-ceduto la cessione del credito e per consentire al factor ogni azione, anche stragiudiziale, a tutela del credito ceduto.

Il cedente, inoltre, non può concedere riduzioni di prezzo al debitore-ceduto, né autorizzare restituzioni di merce o modificare i termini di pagamento, senza il preventivo benestare scritto del factor.

### **Art.4: Obblighi del factor**

Il factor è tenuto a:

- gestire ed incassare i crediti ceduti e liquidare il relativo importo secondo le modalità pattuite;
- tenere informato il cedente della gestione dei crediti;
- accreditare (nei limiti del plafond concesso) il corrispettivo dei crediti ceduti e approvati, per i quali abbia rinunciato alla garanzia della solvenza prestata dal cedente, decorsi 210 giorni dalla data di scadenza originaria.

### **Art. 5: Estratto conto**

Il factor deve inviare almeno mensilmente al cedente:

- estratto conto con l'indicazione, per ciascun debitore, dell'importo dovuto;
- estratto conto relativo alla situazione di dare e avere tra le parti.

Gli estratti conto si intendono approvati se il cedente non li contesta entro 60 giorni dalla ricezione.

**Art.5: Notifica della cessione**

Di ogni cessione accettata sarà data comunicazione al Debitore a cura e spese del Cedente nelle forme più idonee comunque indicate dal Factor.

**Art. 6: Approvazione dei crediti ceduti**

Nel contratto di factoring il cedente garantisce la solvibilità del debitore-ceduto, salvo che il factor approvando il credito ceduto, rinunci a tale garanzia.

L'approvazione da parte del factor dei crediti ceduti implica l'assunzione del rischio di insolvenza e suole avvenire mediante restituzione, da parte del factor, di apposita richiesta redatta dal cedente e controfirmata dal factor stesso.

L'approvazione può essere data dal factor, sempre per iscritto, invece che per i singoli crediti, sino alla concorrenza di un determinato ammontare, in relazione ad ogni debitore-ceduto.

**Art.7: Revoca dell'approvazione**

Il factor può revocare l'approvazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al cedente.

La revoca ha effetto purché il cedente ne venga a conoscenza prima che abbia eseguito la fornitura.